



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta di soggiorno

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 10.09.2014

Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 28.04.2016

Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 9.05.2023

Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. del

INDICE

Art. 1: Istituzione dell'Imposta e oggetto del Regolamento.....	4
Art. 2: Presupposto dell'imposta	4
Art. 3: Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari	4
Art. 4: Misura dell'imposta.....	4
Art. 5: Esenzioni.....	4
Art. 6: Versamento dell'imposta	5
Art. 7: Obblighi dei gestori delle strutture ricettive	5
Art. 8: Disposizioni in materia di controllo e accertamento.....	6
Art. 9: Sanzioni	6
Art. 10: Riscossione coattiva	7
Art. 11: Rimborsi	7
Art. 12: Contenzioso	7
Art. 13: Disposizioni finali.....	7

Art. 1 Istituzione dell'Imposta e oggetto del Regolamento

1. E' istituita nel Comune di Sesto San Giovanni l'imposta di soggiorno, il cui gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, di manutenzione, fruizione e recupero di beni culturali ed ambientali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. Gli interventi da realizzare e realizzati con le risorse derivanti dall'applicazione dell'imposta sono programmati e rendicontati annualmente nelle relazioni allegata al bilancio di previsione e al conto consuntivo.

3. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del Dlgs. n. 446 del 15.12.1997, disciplina l'applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 4 del Dlgs. 14.2.2011 n. 23.

Art. 2 Presupposto dell'imposta

1. L'imposta è dovuta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Sesto San Giovanni, come definite dalla Legge Regionale in materia di Turismo.

2. L'imposta è dovuta anche dai soggetti che pernottano in immobili ad uso abitativo per periodi inferiori ai 30 giorni, cd. "Locazioni brevi", ubicati nel territorio del Comune di Sesto San Giovanni. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. 50/2017, per locazione breve si intende la locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusa quella che prevede la prestazione di servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, effettuata da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che svolgono attività di intermediazione immobiliare ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

Art. 3 Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Sesto San Giovanni, che pernottano nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.

2. Il responsabile della riscossione è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Art. 4 Misura dell'imposta

1. L'imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive come definite dalla normativa regionale, tenuto conto della classificazione delle strutture medesime.

2. L'imposta è applicata fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi.
3. Le misure sono stabilite dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del Dlgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, entro i valori massimi stabiliti dalla legislazione vigente, con deliberazione da adottarsi entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.
4. Le misure dell'imposta si intendono prorogate di anno in anno, in mancanza di delibere di variazione adottate entro il suddetto termine.

Art. 5 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del diciottesimo anno di età;
 - b) i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie della Provincia e coloro che assistono degenti ricoverati presso le strutture stesse, limitatamente a un accompagnatore per paziente;
 - c) gli appartenenti alle Forze dell'ordine e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco che pernottano nel Comune per esigenze di servizio;
 - d) i soggetti con disabilità riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, dietro presentazione di idonea documentazione attestante la condizione.
2. Il riconoscimento delle esenzioni è subordinato al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato o della persona che accompagna il minore, di apposita autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.
3. Le autocertificazioni sono conservate dal gestore della struttura ricettiva e devono essere allegate alla dichiarazione annuale delle presenze trasmessa al Comune.
4. Soppresso.

Art. 6 Versamento dell'imposta

1. L'imposta si intende assolta al momento del pagamento, da parte dei soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, della ricevuta/fattura fiscale. In tale documento deve essere indicato, separatamente, l'importo dell'imposta di soggiorno come "operazione fuori campo IVA". In alternativa, i gestori delle strutture ricettive potranno rilasciare una ricevuta nominativa a parte con l'indicazione della sola imposta di soggiorno.
2. I gestori delle strutture ricettive effettuano il versamento dell'imposta riscossa al Comune di Sesto San Giovanni, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, con le seguenti modalità:
 - a) mediante avviso di pagamento PagoPA generato dal canale telematico messo a disposizione dal Comune;
 - b) presso gli sportelli della Tesoreria Comunale;
 - c) attraverso altre forme di versamento attivate dal Comune.

3. Qualora vi sia rifiuto al pagamento dell'imposta, da parte dei soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, i gestori invitano gli anzidetti a compilare l'apposito modulo messo a disposizione dal Comune. In caso di mancata compilazione del predetto modulo, da parte dei soggetti passivi d' imposta, i gestori ne daranno comunicazione compilando l'apposita dichiarazione.

Detti moduli saranno trasmessi al Comune in allegato alla dichiarazione annuale di cui all'articolo 7, comma 2.

4. Abrogato

Art. 7 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio di Sesto san Giovanni sono tenuti ad informare gli ospiti, in appositi spazi, dell'esistenza e dell'entità dell'imposta, delle esenzioni e delle riduzioni ammesse.

2. Sono altresì tenuti a dichiarare annualmente al Comune, entro il quindicesimo giorno successivo alla fine di ciascun trimestre solare:

- a) il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del periodo di riferimento;
- b) la durata della permanenza;
- c) il numero dei soggetti esenti e la relativa causale;
- d) l'imposta dovuta e gli estremi dei versamenti effettuati.

3. Nella dichiarazione non deve in nessun caso essere indicata la generalità dei soggiornanti.

4. Le dichiarazioni devono essere effettuate mediante il canale telematico messo a disposizione dal Comune per la gestione dell'imposta di soggiorno.

4-bis I gestori delle strutture ricettive e degli immobili destinati alla locazione breve, ubicati nel Comune di Sesto San Giovanni, indicheranno nella dichiarazione di cui ai commi precedenti i loro propri estremi identificativi. Inoltre nel caso di versamenti effettuati dai soggetti diversi dal dichiarante, come ad esempio i soggetti che gestiscono portali telematici, di cui all'art. 4, commi 4, 5 e 5 bis, del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017, indicheranno gli estremi di chi ha incassato il tributo e le modalità del riversamento distinte per soggetto che ha effettuato la riscossione e con indicazione del numero dei pernottamenti.

5. abrogato

6. Nelle more dei chiarimenti relativi alla qualifica di agente contabile i gestori, in quanto agenti contabili, sono tenuti a trasmettere al Comune, entro il 30 gennaio di ciascun anno, il conto della gestione dell'anno precedente, ai sensi dell'art. 93 dlgs 267/2000, redatto su modello approvato con DPR 194/1996-all.B (mod 21).

Il conto della gestione deve essere presentato anche se l'imposta di soggiorno dichiarata per l'anno precedente è pari a zero.

7. I gestori sono obbligati a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.

Art. 8 Disposizioni in materia di controllo e accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione, della riscossione, del versamento dell'imposta e della presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo precedente.

2. A tal fine il Comune può:

- a) invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire e trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta;
- b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie specifiche con l'invito a restituirli compilati e sottoscritti.

2-bis Il Comune può, inoltre, effettuare il controllo sia con accertamenti ispettivi presso le strutture ricettive, tramite personale debitamente autorizzato e tramite gli agenti della Polizia Locale, che possono acquisire atti e documenti inerenti l'imposta, sia con accertamenti induttivi o analitici eseguiti comparando i dati acquisibili presso altri Enti esterni all'Amministrazione Comunale e, comunque, attraverso i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione.

3. Gli avvisi di accertamento per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta sono motivati e notificati al responsabile di cui all'art. 3, comma 2, del presente regolamento, a pena di decadenza entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Art. 9 Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono sanzionate sulla base dei principi generali dettati dai Decreti Legislativi 18.12.1997 n. 471-472-473, nonché della disposizione di cui all'art. 7bis del DLgs n. 267/2000 in tema di sanzioni amministrative.

2. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta, per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024 si applica la sanzione del 30% mentre per le violazioni commesse dal 01 settembre 2024 si applica la sanzione del 25%, prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 così come modificato dal D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87.

2-bis Per l'omessa compilazione del modulo predisposto dal Comune per i soggetti passivi che si rifiutino di versare l'imposta, si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del DLgs. n. 267/2000.

3. Per l'omessa, tardiva, incompleta o infedele dichiarazione da parte del gestore della struttura ricettiva di cui all'art. 7 comma 2, si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del DLgs. n. 267/2000.

4. Per la violazione dell'obbligo di informazione da parte del gestore della struttura ricettiva si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro ai sensi dell'art. 7bis del DLgs. n. 267/2000.

5. Il procedimento di irrogazione della sanzione è effettuato secondo le disposizioni della Legge 24.11.1981 n. 689.

Art. 10 Riscossione coattiva

1. Le somme dovute per imposta, sanzioni e interessi non versate entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 11 Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i versamenti dell'imposta dovuti alle successive scadenze, su richiesta da parte del gestore se di importi pari o superiori a 500,00 euro. Gli estremi della compensazione effettuata devono risultare dalla dichiarazione di cui all'art. 7, comma 2.

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a dieci euro per trimestre solare.

Art. 12 Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del DLgs n. 546/1992 e successive modificazioni.

Art. 13 Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2026.